



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in via definitiva in data 18 gennaio 2024 e, in particolare, gli articoli 30, 52, 59 e 79 e la tabella E.1.9 allegata al citato Contratto;
- VISTA la Sequenza Contrattuale relativa al personale ATA, prevista dell'articolo 62 del CCNL Comparto Scuola 29/11/2007 e sottoscritta il 25 luglio 2008;
- VISTO l'Accordo Nazionale sottoscritto il 20 ottobre 2008 in applicazione dell'articolo 2 della citata Sequenza Contrattuale, relativo all'attribuzione della prima posizione economica al personale ATA;
- VISTO l'Accordo Nazionale sottoscritto il 12 marzo 2009 in applicazione dell'articolo 2 della citata Sequenza Contrattuale, relativo all'attribuzione della seconda posizione economica al personale ATA;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*”, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 300 del 27 dicembre 2023;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'Amministrazione digitale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, sullo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle



Il Ministro dell'istruzione e del merito

procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, n. 181, concernente il “*Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2022, n. 221, recante le dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con eventuale revisione annuale; il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 agosto 2023, n. 165, concernente la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA relative all'anno scolastico 2023/2024, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2023 con numero 2432;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e, in particolare, l'articolo 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove, al comma 3, è disposto che è consentito il ricorso “*all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione*”, nonché l'articolo 35-ter, sul portale unico del reclutamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante “*Determinazione delle classi di laurea magistrale*”;

VISTO il decreto di concerto tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ai sensi della Tabella di equiparazione DL - LS – LM di cui al citato decreto;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano*



Il Ministro dell'istruzione e del merito

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4 – bis che prevede per le persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), misure specifiche e strumenti compensativi per effettuare senza penalizzazioni le prove concorsuali;

- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. *“GDPR”*;
- CONSIDERATO che il CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in via definitiva in data 18 gennaio 2024 e, in particolare, gli articoli 30, 52, 59 e 79, hanno introdotto una nuova disciplina negoziale relativa all'attribuzione delle posizioni economiche all'interno delle aree in cui si articola il sistema di classificazione professionale del personale ATA, di cui al Titolo IV, Capo I, del citato Contratto;
- CONSIDERATO che l'articolo 50 del nuovo CCNL ha annunciato un nuovo sistema di classificazione professionale del menzionato personale, attualmente articolato nelle aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni le quali sostituiscono le previgenti aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del nuovo CCNL;
- CONSIDERATA la necessità di regolare, in attuazione dell'articolo 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in via definitiva in data 18 gennaio 2024, i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree nonché il numero delle posizioni economiche attribuibili;
- VISTO il decreto direttoriale AOOGDRUF n. 1198 del 27 giugno 2024, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero in data 8 luglio 2024 al n. 528, con il quale è stato costituito il Fondo per le posizioni economiche del personale ATA;
- PRESO ATTO che in occasione del confronto con le Organizzazioni sindacali, avente ad oggetto la definizione del criterio di distribuzione delle risorse disponibili del Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A. di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 2024, svoltosi in data 7 marzo 2024 e proseguito in data 14 marzo 2024 è stata condivisa con l'Amministrazione la scelta di riparto delle risorse in misura proporzionale al precedente impiego dei contingenti finanziari originariamente stanziati per ciascuna delle Aree contrattuali interessate,

DECRETA

Articolo 1



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
 - b) CCNL 2024: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in via definitiva in data 18 gennaio 2024;
 - c) Accordo del 2006: l'Accordo nazionale del 10 maggio 2006 relativo alla prima posizione economica;
 - d) Accordi del 2008 e 2009: l'Accordo nazionale 20 ottobre 2008, sulla prima posizione economica, e l'Accordo nazionale 12 marzo 2009 sulla seconda posizione economica;
 - e) Fondo: Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A. di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 2024;
 - f) C.C.N.L. 2004 – 2005: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola sottoscritto il 7 dicembre 2005.
 - g) C.C.N.L. del 29 novembre 2007: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 sottoscritto il 29 novembre 2007;
 - h) Sequenza contrattuale 2008: Sequenza Contrattuale relativa al personale ATA, prevista dell'articolo 62 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 e sottoscritta il 25 luglio 2008.

Articolo 2 Oggetto e finalità

1. Il presente decreto individua per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27 i criteri di riparto del Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A. nel quale confluiscono, nei loro valori annuali, le risorse finanziarie previste dall'art. 79 del C.C.N.L. 2024 che ammontano a complessivi euro 137.720.000,00 lordo stato.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
 - a) 73.216.027,72 euro lordo stato destinati per la conferma (euro 65.045.795,76 LS) e la rivalutazione (euro 8.170.231,96 LS) delle n. 51.941 posizioni economiche in godimento da parte del personale in servizio titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all'articolo 7, comma 4, del C.C.N.L. 2004 – 2005 e all'articolo 50 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, come sostituito dall'articolo 2 della Sequenza contrattuale 2008;
 - b) 64.503.972,28 euro lordo stato destinati per l'istituzione di 46.297 nuove posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.).

Articolo 3 Conferma e rivalutazione delle posizioni economiche in essere sulla base della previgente disciplina in materia

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per la quota fino a euro 65.045.795,76 lordo stato, sono confermate le 51.941 posizioni economiche in godimento del personale in servizio titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all'articolo 7, comma 4, del C.C.N.L. 2004 – 2005 e all'articolo 50 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, come



Il Ministro dell'istruzione e del merito

sostituito dall'articolo 2 della Sequenza contrattuale 2008 ripartite tra le aree contrattuali beneficiarie come indicato nella Tabella 1) dell'Allegato <<A>>.

2. A valere sulla quota disponibile del Fondo, fino a euro 8.170.231,96 lordo stato, sono rivalutate a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'articolo 59, comma 1, le posizioni economiche di cui al precedente comma in godimento da parte del personale in servizio alla data predetta, attribuendo alle medesime i nuovi valori previsti dal successivo articolo 6. L'importo della posizione economica è pertanto incrementato:
 - A) per i Collaboratori da euro 600 a euro 700 e quindi per euro 100 lordo dipendente;
 - B) per gli Operatori da euro 600 a euro 800 e quindi per euro 200 lordo dipendente;
 - C) per gli Assistenti da euro 1200 a euro 1300 e quindi per euro 100 lordo dipendente in ordine alla prima posizione economica e da euro 1800 a euro 2000 e quindi per euro 200 lordo dipendente in ordine alla seconda posizione economica.
3. Gli oneri complessivi, articolati per singolo profilo professionale, sono riportati nella Tabella 2) dell'Allegato <<A>>, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

Personale collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia

1. Concluse le procedure selettive di cui all'articolo 5, comma 5, all'atto del conferimento delle nuove posizioni economiche, gli Ambiti Territoriali provvedono prioritariamente ad attribuire la posizione economica al personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi 2008 e 2009 che abbiano già in precedenza superato il corso di formazione e che non siano stati dichiarati decaduti dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l'ordine di graduatoria.
2. Il personale già utilmente collocato nelle graduatorie predette e trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda ha diritto all'attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 non deve presentare domanda.
4. Le posizioni economiche assegnate dagli Ambiti Territoriali ai sensi del presente articolo vanno scomputate dai rispettivi contingenti provinciali di cui all'Allegato <> del presente decreto.
5. Gli importi delle posizioni economiche conferite al personale predetto sono quelli previsti dall'articolo 6.
6. L'onere per il finanziamento di quanto disposto ai sensi del presente articolo è a carico della parte disponibile del Fondo di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5

Nuove posizioni economiche

1. La quota di 64.503.972,28 euro lordo stato destinata all'istituzione di 46.297 nuove posizioni economiche di cui al comma 2, lett. b) dell'articolo 2 è così ripartita:
 - a) 27.645.176,94 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 28.539 nuove posizioni economiche nell'Area dei Collaboratori;
 - b) 91.531,14 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 82 nuove posizioni economiche nell'Area degli Operatori;
 - c) 22.576.390,30 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 12.549 nuove prime posizioni economiche nell'Area degli Assistenti;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- d) 14.190.873,90 euro lordo stato destinati per l'istituzione di n. 5.127 nuove seconde posizioni economiche nell'Area degli Assistenti.
2. Il contingente di n. 46.297 nuove posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), in attuazione dell'articolo 52 del CCNL 2024, è attribuito, nel rispetto dei requisiti di seguito specificati, secondo il programma di riparto delle risorse economiche tra le varie Aree contrattuali e di suddivisione del numero di benefici per profilo professionale contenuto nelle tabelle 4), 5.1.) e 5.2.) dell'allegato <<A>> del presente decreto. Il criterio di riparto delle disponibilità finanziarie di cui al presente articolo è stato determinato in sede di confronto sindacale ai sensi dell'articolo 30, comma 9, lett. a6) del C.C.N.L. 2024 in misura proporzionale ai contingenti finanziari originariamente stanziati per ciascuna area contrattuale dai precedenti C.C.N.L. come riportati nella seconda colonna della Tabella 4) dell'Allegato <<A>>.
 3. Il contingente di n. 46.297 nuove posizioni economiche è ripartito a livello territoriale in misura proporzionale sulla base della consistenza dell'organico di diritto provinciale di ciascuna delle Aree professionali beneficiarie secondo le tabelle contenute nell'allegato <>.
 4. I contingenti stabiliti nell'allegato <> si incrementano del numero di benefici economici che tornano disponibili ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del presente decreto e sostituiscono i contingenti fissati con i precedenti Accordi nazionali del 2006 e del 2008 con riguardo alla prima posizione economica e del 12 marzo 2009 con riguardo alla seconda posizione economica.
 5. L'attribuzione delle 46.297 nuove posizioni economiche avviene mediante procedure selettive attivate dal Ministero, salvo quanto previsto dal precedente articolo 4.

Articolo 6 Importi delle posizioni economiche

1. La posizione economica è determinata in euro 700 annui lordo dipendente (968,66 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità per il personale dell'Area dei Collaboratori e in euro 800 annui lordo dipendente (1.107,04 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità per il personale dell'Area degli Operatori.
2. Per il personale dell'Area degli Assistenti la prima posizione economica è determinata in euro 1.300 annui lordo dipendente (1.798,94 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità e la seconda posizione economica è determinata in euro 2.000 annui lordo dipendente (2.767,60 euro LS) da corrispondere in tredici mensilità. La seconda posizione economica può essere conferita solo al personale inquadrato nel ruolo degli Assistenti amministrativi e degli Assistenti tecnici dell'Area contrattuale degli Assistenti.

Articolo 7 Uffici competenti

1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti territoriali, provvedono, per le province di rispettiva competenza, alle fasi di acquisizione delle domande presentate dagli interessati, alla verifica dei titoli di anzianità di servizio di cui all'Allegato <<C>>, dichiarati quale titolo di preferenza da far valere in caso di parità di punteggio ottenuto nella prova di valutazione di cui all'articolo 12 del presente decreto, e alla compilazione delle graduatorie provinciali, assicurando le informazioni e il supporto necessari per la corretta e puntuale attuazione delle procedure nel rispetto della tempistica programmata.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Agli Uffici scolastici è attribuito il compito di svolgere le necessarie attività istruttorie ai fini della verifica della permanenza delle condizioni per il godimento della posizione economica in capo al personale beneficiario e di provvedere a segnalare tempestivamente le eventuali decadenze dal beneficio ai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Amministrazione centrale di questo Ministero.

Articolo 8 Destinatari

1. Possono partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione di posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori o nell'Area degli Assistenti che, all'avvio dell'anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbiano maturato nell'area un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non rileva l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Ai fini del computo del periodo di anzianità di servizio richiesto dal precedente comma è pure utile il servizio, anche non continuativo, effettivamente prestato nell'Area con rapporti di lavoro a tempo determinato; a tal fine, si considera annualità di servizio il servizio prestato per dodici mesi, i mesi interi sono considerati come da calendario, mentre le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computato in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero.
3. In sede di prima applicazione della procedura e dunque per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27, possono presentare domanda per l'attribuzione della posizione economica nell'Area degli Operatori i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell'Area As del previgente ordinamento professionale.
4. Le posizioni economiche possono essere corrisposte anche al personale A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e a quello collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

Articolo 9 Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per il profilo professionale di inquadramento e nella provincia di titolarità. Il personale che ha perso la titolarità deve presentare domanda nella provincia di ultima titolarità.
2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione decorre dalle ore 12 del giorno di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura esclusivamente in modalità telematica. Il servizio è raggiungibile attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line".
4. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- a) il cognome e il nome;
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il numero telefonico nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati, contattando l'Ambito responsabile della procedura;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - e) posizione regolare nei riguardi del servizio di leva (per coloro che sono soggetti all'obbligo);
 - f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);
 - h) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo specificare quali);
 - i) il possesso dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito e di titoli di anzianità di servizio, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda;
 - j) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di tempi aggiuntivi, misure specifiche o strumenti compensativi per l'espletamento della prova. Tali richieste devono essere corredate da apposita certificazione, rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte dal successivo articolo 12;
 - k) di aver maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nell'area per la quale si fa richiesta di attribuzione del beneficio;
 - l) il possesso dei titoli di anzianità di servizio di cui all'Allegato <<C>> che danno luogo a preferenza a parità di punteggio nella prova di valutazione di cui all'articolo 12. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda;
 - m) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. È consentita ai candidati la possibilità di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza di cui al comma 3, anche se già precedentemente inviata; in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
7. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 10 Accesso ai corsi di formazione

1. Tutto il personale di cui all'articolo 8 è ammesso, previa presentazione della domanda di cui all'art. 9 del presente decreto, ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 11.
2. Qualora le risorse destinate alla formazione non siano sufficienti a garantire la formazione a tutto il personale che abbia presentato domanda per l'attribuzione della posizione economica, è ammesso a frequentare il corso di formazione un numero di aspiranti pari al 130 % dei posti disponibili da individuarsi mediante prova selettiva consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.

Articolo 11 Formazione

1. La frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.
2. I corsi, definiti secondo l'Allegato D, costituente parte integrante del presente decreto, sono strutturati in attività asincrone in modalità e-learning consistenti in videolezioni fruibili autonomamente, entro 45 giorni dal loro avvio, su apposita piattaforma secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.
3. Il personale utilizzato o assegnato provvisoriamente in altra provincia conserva il diritto allo svolgimento delle attività formative per le quali è stato ammesso e i diritti di graduatoria nella provincia di titolarità.
4. Il trasferimento in altra provincia non comporta decadenza dalle attività formative alle quali l'aspirante è stato ammesso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 14, comma 3, in ordine ai diritti di graduatoria per l'attribuzione della posizione economica.
5. Il personale che sia assente dal servizio per giustificato motivo può partecipare, a richiesta, all'attività formativa.
6. A conclusione del corso di formazione è prevista una prova finale di valutazione da svolgersi secondo le modalità e nel rispetto della tempistica indicata nel successivo articolo 12.
7. La mancata partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore ai tre quarti della durata del corso ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte comporta l'esclusione dalla prova finale e la decadenza dalla procedura.

Articolo 12 Prova finale di valutazione

1. Il calendario della prova, con indicazione della data e dell'ora di svolgimento della stessa, è pubblicato con avviso sul sito internet del Ministero almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova finale di valutazione consiste in un'unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze che devono intendersi acquisite con la partecipazione alle attività di formazione nell'ambito delle specifiche tematiche che formano oggetto del programma del corso di formazione.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio:



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- risposta esatta: punti 1;
- mancata o errata risposta: punti 0.

4. La durata della prova è pari a 30 minuti, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi disposti a favore delle categorie di candidati di cui al successivo comma 6.
5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
6. Ai candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia o con disturbi specifici di apprendimento sono assegnati, a richiesta in sede di presentazione della domanda di partecipazione, tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova nonché la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura o scrittura o di sostituire la prova scritta con un colloquio orale di contenuto analogo. I candidati predetti dovranno documentare le proprie condizioni in apposito spazio disponibile sul formato elettronico di presentazione della domanda di partecipazione con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova.
7. Con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito un Comitato tecnico, cui è attribuito il compito di predisporre o di validare, qualora predisposti da un soggetto esterno, i quesiti oggetto delle prove.

Articolo 13 **Formulazione delle graduatorie**

1. Gli aspiranti sono graduati per ciascun profilo professionale in ogni provincia in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto nella prova finale di valutazione al termine del corso di formazione. In caso di parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità di servizio, secondo quanto disposto nell'articolo 7 del presente decreto. A parità di merito e di titoli di anzianità di servizio come dichiarati ai sensi dell'Allegato <>C<>, la preferenza è determinata in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.
2. Entro trenta giorni dallo svolgimento della prova finale di valutazione e dell'invio delle relative graduatorie agli Ambiti territoriali, gli stessi, sulla base delle graduatorie formulate all'esito del corso di formazione, verificate le precedenze nelle ipotesi di candidati che hanno ottenuto parità di valutazione, pubblicano le graduatorie provinciali provvisorie sul proprio sito Internet. Dette graduatorie sono pubblicate anche sul sito internet degli Uffici scolastici regionali.
3. Entro dieci giorni gli interessati possono presentare reclamo all'Ambito territoriale competente avverso la posizione in graduatoria.
4. Con successivo decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o del dirigente dell'Ambito territoriale a tal fine delegato sono approvate le graduatorie definitive.
5. Avverso il decreto di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso ricorso dinanzi al Giudice Ordinario territorialmente competente.
6. Le graduatorie hanno validità triennale.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 14 Norme di disciplina

1. L'attribuzione della posizione economica è finalizzata alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. Al personale titolare di posizione economica possono essere conferiti specifici incarichi ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. 2024 secondo quanto previsto dal comma 4 della citata disposizione del C.C.N.L. 2024.
2. Per il personale che accetta contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. 2024 la corresponsione del beneficio della posizione economica è sospesa per tutta la durata della prestazione di servizio a tempo determinato. Il personale aspirante al beneficio ha diritto, anche in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. 2024, all'accesso alle attività formative di cui all'articolo 11.
3. Il trasferimento in altra provincia rispetto a quella di inserimento nella graduatoria comporta per il personale che abbia già superato il corso di formazione la perdita dei diritti di graduatoria per l'attribuzione della posizione economica nella provincia per cui ha fatto domanda salvo il diritto, a domanda dell'interessato, all'inserimento nella graduatoria della provincia di nuova titolarità in coda rispetto agli altri aspiranti ivi già utilmente collocati.
4. Il personale titolare di posizione economica che, a seguito delle operazioni di mobilità territoriale, sia trasferito in altra provincia conserva il godimento della posizione economica e la corresponsione del beneficio economico viene disposta dall'Ufficio provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze della provincia di nuova titolarità. Le posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non sono reintegrate nelle rispettive province di provenienza, ma incrementano il contingente delle posizioni economiche assegnate alla provincia di nuova titolarità.
5. Al personale titolare di posizione economica che presta servizio con orario a tempo parziale l'importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato.
6. L'acquisizione di nuova posizione economica non è cumulabile con quella eventualmente già in godimento.
7. Conserva il godimento del beneficio il personale titolare di posizione economica che, a seguito di mobilità professionale all'interno della propria area di inquadramento contrattuale, consegua il passaggio da un profilo professionale all'altro.
8. Le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio del dipendente o in caso di progressione tra le aree. In tale ultima ipotesi, qualora il trattamento stipendiale spettante nella nuova area sia inferiore alla somma di posizione economica e trattamento stipendiiale in godimento nella precedente area, il dipendente conserva ad personam – in tutto o in parte – la posizione economica in godimento fino a concorrenza del precedente trattamento economico (stipendio più posizione economica). La posizione economica conservata ad personam è riassorbita con il passaggio a posizione stipendiiale successiva o in caso di acquisizione di nuova posizione economica nella nuova area di inquadramento.
9. Nel rispetto dei limiti temporali di vigenza delle graduatorie, le posizioni economiche riassorbite per cessazione dal servizio o per progressione tra le aree del dipendente senza diritto alla conservazione della posizione ad personam vengono riassegnate, secondo l'ordine di graduatoria, al personale utilmente inserito nelle graduatorie definitive di cui all'articolo 13 del profilo professionale corrispondente a quello in cui si è verificato il riassorbimento.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 15 Compensazioni

1. Le posizioni economiche eccedenti, per assenza di titolari ovvero di domande, possono essere assegnate con provvedimento a cura del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale al contingente di altra provincia del territorio regionale relativo al medesimo o ad altro profilo professionale afferente alla stessa area contrattuale.
2. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale può altresì assegnare le posizioni economiche eccedenti a profili professionali di diversa area contrattuale nell'ambito del territorio regionale purché ciò non concretizzi aggravio economico per la finanza pubblica.
3. Tali compensazioni devono essere tempestivamente comunicate al Ministero.

Articolo 16 Trattamento dei dati personali

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
2. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
3. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera d) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii..
4. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. Il mancato o parziale adempimento non consente di accedere alla procedura.
5. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'Istruzione e del Merito per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali.
6. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
7. I dati sono comunicati in qualità di responsabile del trattamento dati alla società di gestione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché trattati dal personale degli UU.SS.RR e del Ministero autorizzato. I dati potranno inoltre essere comunicati, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, ad altre pubbliche amministrazioni
8. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
9. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@istruzione.it.

Articolo 17 Oneri finanziari

1. Alla copertura degli oneri finanziari relativi alla procedura si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le posizioni economiche del personale ATA costituito ai sensi dell'art. 79 C.C.N.L. sulle disponibilità finanziarie rinvenute sui capitoli 2349/pg 01 e pg 04, 2354/pg 01 e pg 04, 2327/pg 01 e 2345/pg 01 del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio centrale di bilancio e alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara